

Protocollo: Protocollo 0004856/E del 17/09/2019 - VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Data ed ora messaggio: 17/09/2019 12:12:17

Oggetto: Direttiva Ministeriale N. 170 del 21.03.2016 - USR Lazio - Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. per il riconoscimento a livello regionale dei corsi di formazione destinati al personale della scuola per l'a.s. 2020-2021.


Da: "Direzione Lazio - Ufficio 4" <drla.ufficio4@istruzione.it>

A: scuole-lazio@istruzione.it, drla.ufficio1@istruzione.it, DRLA.Ufficio2@istruzione.it, DRLA.Ufficio3@istruzione.it, drla.ufficio5@istruzione.it, riccardo.lancellotti@istruzione.it, patrizia.ignazi1@istruzione.it, anita.francini@istruzione.it, gennaro.palmisciano1@istruzione.it, usp.fr@istruzione.it, usp.lt@istruzione.it, usp.ri@istruzione.it, USP.rm@istruzione.it, usp.vt@istruzione.it

Cc: rosalia.spallino.rm@istruzione.it

Si trasmette la nota USR Lazio/Ufficio IV prot. 32987 del 17.09.2019 con i relativi allegati.

Ufficio IV



MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale
Ufficio IV – Personale Scolastico
Formazione e aggiornamento del personale della Scuola
Innovazione Tecnologica nelle Scuole.

Via G. Ribotta, 41 – 00144 ROMA
e-mail: drla.ufficio4@istruzione.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Totale allegati presenti nel messaggio: **5**

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0032987.17-09-2019.pdf

Allegato2_istruzioni_uso_online_1 0 - Riconoscimento Singolo Corso regio....pdf

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2018.0041158.pdf

DIRETTIVA_170_2016.pdf

image002.jpg



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

Ai soggetti interessati a chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione destinati al personale della scuola
(Dir. 170/2016)

e, p.c. Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie della Regione Lazio

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

tramite pubblicazione sul sito www.usrlazio.it

Oggetto: Direttiva Ministeriale N. 170 del 21.03.2016 - USR Lazio - Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento sofia.istruzione.it) per il riconoscimento a livello regionale dei corsi di formazione destinati al personale della scuola per l'a.s. 2020-2021. Indicazioni generali e tempistica.

Si trasmette in allegato, alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti che intendono proporre attività di formazione e aggiornamento nell'ambito delle istituzioni scolastiche del Lazio per l'a.s. 2020-21, la Direttiva Ministeriale n. 170/2016, unitamente all'*Allegato2_istruzioni_uso_online_1 0 - Riconoscimento Singolo Corso regionale.docx* di cui alla nota MIUR prot. n. 41158 del 19.9.2018, anch'essa allegata ai soli fini consultivi, che dettaglia le azioni operative concernenti il riconoscimento dei singoli corsi a carattere regionale dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come già avvenuto lo scorso anno, gestirà le richieste di riconoscimento dei corsi regionali per l'a.s. 2020-21, esclusivamente attraverso la **Piattaforma S.O.F.I.A.** che rappresenta uno strumento importante per migliorare la qualità della formazione e per sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo dei docenti.



Gli Enti/Associazioni potranno proporre il riconoscimento dei corsi a livello regionale, inserendo nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. le proprie iniziative formative all'interno di un catalogo di corsi on-line che i docenti avranno modo di consultare, iscriversi ai corsi prescelti e, una volta ultimati i corsi, ricevere, accedendo ad una apposita area riservata della piattaforma, gli attestati di formazione.

Gli Enti di formazione che intendano chiedere il **rinnovo dei corsi regionali**, di cui all'art. 5 comma 6 della Direttiva n.170/2016, già riconosciuti dall'U.S.R. Lazio per l'a.s. 2019/2020, potranno effettuare tale richiesta, sempre mediante la Piattaforma S.O.F.I.A., utilizzando l'apposita funzione, fermo restando il mantenimento delle medesime caratteristiche dei corsi proposti anche per l'a.s. 2020/2021.

Le domande di riconoscimento di singoli corsi di formazione a livello regionale, dovranno essere presentate **improrogabilmente entro il 15 ottobre 2019**, esclusivamente secondo le modalità previste sulla piattaforma **sofia.istruzione.it**.

Indicazioni per gli Enti di formazione

I soggetti proponenti i corsi di formazione a livello regionale ai sensi dell'art. 5 della Direttiva n.170/2016, devono essere in possesso di un **atto costitutivo** e di **uno statuto** che preveda **espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente e/o scolastico per almeno uno degli ambiti individuati nell'allegato 1 della citata Direttiva** nonché soddisfare i requisiti previsti dall'art.5 comma 4.

Non possono essere accettate domande provenienti da Associazioni che prevedono nell'atto costitutivo e soprattutto nello statuto **la sola formazione degli associati**.

L'Ente deve proporre formazione rivolta al personale del comparto scuola del Lazio e rispettare quanto previsto nell'art 5 punto 5 della Direttiva, ossia prevedere tra le finalità del Soggetto/Associazione richiedente la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente (che deve essere già contenuto nel relativo Statuto **allegato 1 D.M.170/2016**).

Pertanto si invitano gli Enti/Associazioni che intendano presentare richiesta di riconoscimento corsi a livello regionale per l'anno scolastico 2020/21 a procedere, laddove necessario, alla **modifica statutaria e, qualora sprovvisti, a dotarsi dell'atto costitutivo** entro il termine perentorio del **15 ottobre 2019**.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art 5 punto 5 della Direttiva e riferiti allo statuto e l'atto costitutivo, nonché la mancata indicazione dell'Ambito/i **comporterà l'esclusione (rifiuto)** dalla procedura di valutazione da parte dell'USR Lazio.

Il processo di registrazione nella piattaforma digitale S.O.F.I.A prevede l'inserimento di alcuni dati e informazioni relativi all'Ente o Associazione che intende richiedere il riconoscimento dei corsi.

Gli Enti o Associazioni che, ai sensi della Direttiva 170/2016, intendano **richiedere il riconoscimento di un corso regionale procedono con la compilazione della richiesta di Riconoscimento di una singola iniziativa formativa regionale**, seguendo il link **"Richiesta riconoscimento corsi regionali"**.



Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da un insieme di informazioni strutturate che gli Enti devono inserire a sistema, tra cui:

- 1) Il titolo dell'iniziativa formativa;
- 2) gli obiettivi e una descrizione sintetica;
- 3) gli ambiti specifici e trasversali previsti dall'allegato alla direttiva n.170/2016;
- 4) il programma, la durata, l'eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
- 5) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
- 6) i nominativi dei relatori;
- 7) il numero dei destinatari/corsisti, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione/denominazione degli Istituti scolastici di provenienza (Regione Lazio);
- 8) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
- 9) la mappatura delle competenze attese;
- 10) le modalità di verifica finale;
- 11) le competenze "attese" in uscita.

A ciascuna iniziativa formativa saranno associate una o più edizioni. Le edizioni sono caratterizzate, tra l'altro, da:

- a) il periodo di tempo previsto per l'iscrizione,
- b) il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
- c) il nominativo e il curriculum dei formatori specifici per l'edizione,
- d) le eventuali risorse didattiche allegate (dispense, bibliografia, etc.).

L'inserimento sulla Piattaforma Sofia va fatta per il singolo corso, non per tutte le edizioni da svolgere, che verranno indicate sul sito dell'ente nel momento in cui il corso sarà approvato dall'USR.

Si precisa che, in fase di inserimento della richiesta, l'Ente dovrà inserire come luogo di svolgimento la **Regione Lazio** nella quale intende svolgere l'iniziativa formativa da proporre. Sarà, inoltre, necessario allegare:

- "l'elenco corsisti" in cui dovrà essere indicato il numero dei destinatari/corsisti, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione/denominazione degli Istituti scolastici di provenienza, come previsto dalla D.M. 170/2016 art.5 comma 4 punto 7) su carta intestata dell'ENTE Associazione/ firmato dal Legale Rappresentante.
- "la dichiarazione DS" in cui dovranno essere indicati l'Ente formatore e lo specifico/i corso/i che, il Dirigente è interessato a far svolgere all'interno del suo Istituto; in tal caso potrà indicare il numero complessivo dei destinatari/corsisti.

La dichiarazione del Dirigente scolastico, di almeno un Istituto della Regione Lazio, può ritenersi sostitutiva dell'elenco corsisti e viceversa.



Al termine delle operazioni, selezionando il tasto 'Invia richiesta', l'Ente invierà la richiesta che risulterà non più modificabile e passerà in lavorazione al personale dell'USR Lazio, che effettuerà la valutazione.

L'USR, in caso di necessità, potrà richiedere all'Ente anche un'integrazione alla documentazione allegata all'anagrafica e alla richiesta in esame.

Dopo che l'USR avrà approvato la richiesta di riconoscimento di singolo corso, il sistema assegnerà al referente dell'ente, registrato in SOFIA, il profilo di "Gestore Singola Iniziativa Formativa" che gli permetterà di: gestire le iniziative formative di sua competenza, gestire iscrizioni e frequenze alle iniziative formative di sua competenza, accedere al catalogo on line di S.O.F.I.A.

Il tutorial contenente tutte le istruzioni per la compilazione e gestione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi regionali, è allegato alla presente nota ed è anche consultabile on-line, sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Gli esiti della procedura di selezione saranno successivamente resi noti dall'Ufficio scrivente sempre attraverso il sito dell'USR Lazio www.usrlazio.it e in Formazione altri Soggetti <http://www.usrlazio.it/index.php?s=1130>.

Per informazioni o comunicazioni, è possibile contattare la prof.ssa Marie Gouskos e la prof.ssa Amelia Criscuolo ai seguenti indirizzi mail: marie.gouskos@istruzione.it e amelia.criscuolo@istruzione.it

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:

- Allegato 1 - Tutorial - Istruzioni_uso_online_1 0 - Riconoscimento Singolo Corso regionale.docx
- Allegato 2 - Direttiva Ministeriale N. 170- 21/03/2016
- Allegato 3 - Nota MIUR prot. n. 41158 del 19.9.2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Dirigenti della formazione degli UU.SS.RR.
Loro Sedi

Oggetto: Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento sofia.istruzione.it) per il riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale.

1. Procedura di riconoscimento dei corsi di formazione a livello regionale

Il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 ha previsto, nell'ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale che accompagni l'attuazione della formazione in servizio dei docenti.

La **piattaforma digitale S.O.F.I.A.** rappresenta uno strumento importante per migliorare la qualità della formazione e per sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo dei docenti utilizzabile, dai docenti stessi, già dall'a.s. 2016-2017.

Essa consente di gestire l'offerta e la domanda di formazione a livello nazionale. In particolare, i Soggetti di per sé qualificati (ai sensi della Direttiva 170/2016, articolo 1, commi 5 e 6), gli Enti/associazioni accreditati/qualificate (ai sensi della Direttiva n.170/2016, articoli 2 e 3), inseriscono le proprie iniziative formative all'interno di un catalogo di corsi on-line che i docenti possono consultare, iscriversi ai corsi prescelti e, una volta ultimati i corsi, ricevere, accedendo ad una apposita area riservata della piattaforma, gli attestati di formazione. Inoltre il sistema consente di consultare anche i corsi riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'art.5 della sopra citata Direttiva.

A partire dal **25 settembre 2018**, gli Uffici Scolastici Regionali, che ancora non abbiano attivato le procedure di riconoscimento dei corsi regionali per l'a.s 2019-2020, potranno gestire le suddette richieste, attraverso la **Piattaforma S.O.F.I.A.**

In questo caso, gli enti di formazione che dovessero chiedere il rinnovo dei corsi regionali di cui all'art.5 comma 6 della Direttiva n.170/2016 dovranno comunque effettuare una nuova richiesta di riconoscimento di corsi, utilizzando la procedura presente in sofia.istruzione.it.

Le domande di riconoscimento **di singoli corsi di formazione a livello regionale**, dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il 15 ottobre 2018**, secondo le modalità previste sulla **piattaforma sofia.istruzione.it**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

I soggetti proponenti i corsi di formazione a livello regionale ai sensi dell'art. 5 della Direttiva n.170/2016, devono essere in possesso di un atto costitutivo e di uno statuto che preveda espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente per almeno uno degli ambiti individuati nell'allegato 1 della citata Direttiva nonché soddisfare i requisiti previsti dall'art.5 comma 4.

Invece, nel caso in cui gli Uffici Scolastici Regionali **avessero già provveduto ad attivare le consuete procedure** per il riconoscimento dei corsi regionali, sarà possibile adottare la piattaforma sofia.istruzione.it, per la scadenza del prossimo anno (15 ottobre del 2019).

2. Indicazioni per gli Enti di formazione

Il processo di registrazione nella **piattaforma digitale S.O.F.I.A** prevede l'inserimento di alcuni **dati e informazioni relativi all'Ente o Associazione** che intende richiedere il riconoscimento dei corsi.

Gli Enti o Associazioni che, ai sensi della Direttiva 170/2016, intendano richiedere il riconoscimento di un corso regionale procedono con la **compilazione della richiesta di Riconoscimento di una singola iniziativa formativa regionale**, seguendo il link **"Richiesta riconoscimento corsi regionali"**.

Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da un insieme di **informazioni strutturate** che gli Enti devono inserire a sistema, tra cui:

- 1) Il titolo dell'iniziativa formativa;
- 2) gli obiettivi e una descrizione sintetica;
- 3) gli ambiti specifici e trasversali previsti dall'allegato alla direttiva n.170/2016;
- 4) il programma, la durata, l'eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
- 5) le competenze "attese" in uscita.

A ciascuna iniziativa formativa saranno associate **una o più edizioni**. Le edizioni sono caratterizzate, tra l'altro, da:

- a) il periodo di tempo previsto per l'iscrizione,
- b) il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
- c) il nominativo e il curriculum dei formatori specifici per l'edizione,
- d) le eventuali risorse didattiche allegate (dispense, bibliografia, etc.).

In fase di inserimento della richiesta, l'Ente dovrà inserire come luogo di svolgimento **l'unica Regione nella quale intende svolgere l'iniziativa formativa da proporre.**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Al termine delle operazioni, selezionando il tasto **'Invia richiesta'**, l'Ente invierà la richiesta che risulterà non più modificabile e passerà in lavorazione al personale amministrativo dell'USR di competenza (relativo alla Regione nella quale si intende svolgere l'iniziativa formativa), che effettuerà la valutazione.

Dopo che l'USR di competenza avrà approvato la richiesta di riconoscimento di singolo corso, il sistema assegnerà al referente dell'ente, registrato in SOFIA, il profilo di **"Gestore Singola Iniziativa Formativa"** che gli permetterà di: gestire le iniziative formative di sua competenza, gestire iscrizioni e frequenze alle iniziative formative di sua competenza, accedere al catalogo on line di S.O.F.I.A.

Per le procedure di accreditamento e di qualificazione si rimanda ad attenta lettura della Direttiva n.170/2016, in particolare per ciò che concerne i requisiti richiesti

3. Funzionalità della piattaforma a disposizione degli Uffici Scolastici Regionali

L'USR attraverso la piattaforma può consultare le domande presentate e procedere alla loro approvazione o non approvazione, fermo restando che **la procedura di selezione avviene al di fuori della piattaforma, secondo le modalità definite dagli Uffici Scolastici Regionali in base a quanto previsto dalla Direttiva n.170/2016.**

Per l'anno in corso ciascun USR interessato ad utilizzare la procedura digitale, prima di accedere alla gestione delle richieste di riconoscimento, dovrà fornire all'Amm.ne centrale il nominativo di un referente. È necessario che i nominativi **dei referenti delle iniziative formative** siano trasmessi via e-mail, avente oggetto "referenti corsi riconosciuti a livello regionale", entro il **24 settembre**, all'indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it. Tale comunicazione è comunque propedeutica alla gestione delle richieste di riconoscimento dei corsi regionali da parte degli Uffici Scolastici Regionali e comporta l'attivazione della piattaforma S.O.F.I.A., per le procedure di riconoscimento dei corsi regionali. A tale scopo si invia un *template* **"allegato 1"** per l'inserimento delle informazioni relative al referente per ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il referente dell'Ufficio Scolastico Regionale abilitato visualizzerà le seguenti funzioni:

- Richieste da esaminare
- Richieste esaminate
- Catalogo on-line della piattaforma S.O.F.I.A.

Il referente potrà approvare o rifiutare la richiesta dell'Ente. In entrambi i casi dovrà inserire **una nota**, in formato testo, che farà parte del corpo della email che verrà inviata, in automatico dal



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

sistema, all'indirizzo di posta elettronica inserito dal responsabile dell'Ente durante la sua registrazione sulla piattaforma S.O.F.I.A.

L'USR potrà richiedere all'Ente anche un'integrazione alla documentazione allegata all'anagrafica e alla richiesta in esame. A tale proposito avrà a disposizione un campo Note ed un flag con cui specificare se l'integrazione fa riferimento all'anagrafica o alla richiesta.

Nella lista richieste esaminate compariranno le richieste già esaminate dall'ufficio e in particolare quelle approvate, quelle rifiutate e quelle per le quali è stata richiesta un'integrazione e che sono quindi tornate in carico all'Ente di competenza.

È inoltre consultabile on-line, sulla piattaforma S.O.F.I.A., **un tutorial dettagliato con le istruzioni** per la compilazione e gestione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi regionali, che si riporta anche in **allegato 2** alla presente nota.

Nello spirito di fattiva collaborazione e alla luce della presente nota, si pregano le SS.LL. di fornire tutte le indicazioni alle Associazioni professionali e agli Enti di formazione interessati al riconoscimento dei corsi di formazione regionale.

Si resta a disposizione per ogni utile approfondimento.

Il Dirigente
Ing. Davide D'Amico
Documento firmato digitalmente

Allegato 1 - Modulo Referenti USR

Allegato 2 – Tutorial piattaforma sofia riconoscimento corsi regionali



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPCM n.98 dell'11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e in particolare l'art.4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, obiettivi, priorità, piani e programmi;

VISTA la Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l'accREDITAMENTO degli Enti di formazione;

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l'articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale ,in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;

VISTO altresì l'art.67 comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accREDITAMENTO degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell'istruzione che individua la necessità di garantire un livello elevato dell'insegnamento, una adeguata formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo per i docenti, attraverso il perseguimento dell'obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

VISTA la comunicazione COM/2012/0669 dal titolo "Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic Outcomes" della Commissione Europea al Parlamento Europeo che sottolinea la rilevanza di intraprendere un rinnovamento delle competenze dei docenti, orientando le scuole al continuo cambiamento sociale ed economico;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 20 maggio 2014, che evidenziano l'importanza di garantire ai docenti un aggiornamento professionale sulle proprie discipline e su nuovi modelli innovativi ed efficaci d'insegnamento che includano quelli basati sulle nuove tecnologie;

VISTO il rapporto Eurydice "The teaching profession in Europe" del 25 giugno 2015, in cui vengono analizzate le politiche sui sistemi di Istruzione attuate dai vari Paesi e i bisogni dei



docenti, con particolare riferimento a: condizioni di lavoro, formazione iniziale, sviluppo professionale continuo, mobilità e attrattività della professione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art.1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l'art.1 comma 121 che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

RAVVISATA la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);

CONSIDERATA l'urgenza di formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni;

CONSIDERATA la centralità del monitoraggio delle azioni educative e della loro valutazione come elementi imprescindibili del processo d'insegnamento e di apprendimento;

RAVVISATA la necessità di superare la composizione frammentata dei saperi e delle materie di insegnamento, rigidamente formalizzate, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi da un contesto sociale ed economico in continuo mutamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n. 82 del 2005, è necessario digitalizzare i servizi offerti dalle pubbliche Amministrazioni, in modo da garantire un'effettiva semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; e che l'attuale procedura di accreditamento è realizzata attraverso flussi cartacei;

CONSIDERATA l'opportunità di includere all'interno di un "ecosistema digitale" della formazione per il personale del comparto scuola gli enti accreditati, la gestione dell'offerta formativa ed il monitoraggio continuo delle iniziative anche al fine di correlare efficacemente l'impatto delle iniziative formative con i risultati del livello d'istruzione degli alunni del nostro Paese;

VALUTATA la necessità di definire una nuova procedura che utilizzi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'accREDITAMENTO dei soggetti che offrono formazione per il personale del comparto scuola, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità dell'offerta delle iniziative formative su tutto il territorio nazionale;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;



ADOTTA

la seguente direttiva:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.
2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l'accREDITamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione.
3. Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:
 - a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
 - b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa;
 - c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l'indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;
5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.
7. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.
9. Gli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva possono essere periodicamente rivisti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini di coordinarle con le esigenze del sistema di istruzione.

Articolo 2

(Requisiti necessari per ottenere l'accREDITamento)



1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:
 - a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
 - b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.
2. Con riferimento ai consorzi ed alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.
3. Per ottenere l'accreditamento, è necessario:
 - a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;
 - b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;
 - c) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
 - e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole;
 - f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi;
 - g) avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;
 - h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo;
 - i) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle azioni di formazione future;
 - l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;
 - m) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

Articolo 3

(Requisiti necessari per ottenere la qualificazione)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:
 - a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;



b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;

b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;

c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall'Amministrazione;

d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;

e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;

f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;

g) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle iniziative future;

h) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti;

i) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

3. I Soggetti qualificati possono collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell'ambito del piano dell'offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.

Articolo 4

(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)

1. La richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), completa di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari, deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva, con le modalità definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, entro il 15 ottobre di ciascun anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo.

2. Alla richiesta di accreditamento o di qualificazione il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di cui al comma 1, dei requisiti previsti dall'articolo 2 o dall'articolo 3 della presente direttiva. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.



3. L'attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all'ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità in base:
 - a) alla verifica della completezza della documentazione presentata;
 - b) all'accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3;
 - c) alla valutazione complessiva della qualità e della significatività, per lo sviluppo professionale del personale scolastico, delle iniziative formative documentate.
5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale, il Direttore Generale per il personale scolastico predispone - con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività futura - specifici interventi di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della qualità delle azioni formative attuate dal richiedente. Il Direttore, tenuto conto degli esiti di tali accertamenti, decide in via definitiva in merito all'iscrizione del richiedente negli elenchi di cui all'articolo 1.
6. Le iniziative formative promosse dai soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda, quelle realizzate a seguito di incarico sono attuate immediatamente. Il personale del comparto scuola potrà partecipare alle predette iniziative iscrivendosi esclusivamente attraverso la piattaforma on-line. La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all'esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
7. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni.
8. Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico.

Articolo 5

(Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c) di uno o più corsi di formazione per il personale scolastico i soggetti che:
 - a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
 - b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.
2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta.



3. Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso devono essere presentate osservando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma on-line del Ministero; nel secondo, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

4. Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo, nel quale vanno specificati:

- a) il tema;
- b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
- c) il programma dei lavori;
- d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
- e) i nominativi dei relatori;
- f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
- g) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
- h) la mappatura delle competenze attese;
- i) le modalità di verifica finale.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line. Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura on-line predisposta dal MIUR per l'iscrizione ai suddetti corsi di formazione.

5. Alla richiesta di riconoscimento dei corsi devono essere allegati lo statuto e l'atto costitutivo. La mancata o incompleta presentazione della documentazione suddetta comporta l'esclusione dalla procedura.

6. I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. È sufficiente riportare nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentare, ai sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.

Articolo 6

(Monitoraggio delle attività formative)

1. I soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I consorzi e le associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del personale scolastico ogni variazione, successiva alla presentazione della domanda, della loro composizione.
2. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano l'avvio del procedimento volto a espungere il soggetto interessato dall'elenco in cui è iscritto.
3. I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori, in



modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5.

Articolo 7

(Comitato tecnico nazionale per l'accREDITamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato tecnico nazionale che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante da rendere comunque pubblico sulla piattaforma on-line, ed è composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accREDITamento, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
2. Il Comitato tecnico nazionale è composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, a carico del capitolo di spesa 1396 pg. 3 per i componenti interni e 1396 pg. 10 per i componenti esterni iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dall'ordinamento vigente.
5. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio qualitativo, dandone informazione al Direttore Generale per il personale scolastico.
6. Sulla base dei piani periodici di monitoraggio e di verifica, nonché dei dati raccolti attraverso la piattaforma on-line, la Direzione Generale per il personale scolastico predispone e pubblica, sulla stessa piattaforma, un rapporto annuale ed un cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate e alla partecipazione dei docenti.

Articolo 8

(Impugnativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accREDITamento o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Articolo 9



(Disposizioni transitorie)

1. Gli enti attualmente già accreditati dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 settembre 2016.
2. Gli enti che saranno accreditati nel corso dell'anno 2016 dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 31 gennaio 2017.

Articolo 10

(Oneri Finanziari)

1. La presente Direttiva non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del MIUR, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3.

Roma, 21/03/2016

IL MINISTRO

Stefania Giannini

*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016



Allegato 1

AMBITI

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e Dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e sociale;
7. Dialogo interculturale e interreligioso;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;
9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità;
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.